

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**  
**DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI**  
**E GEOMETRI LAUREATI**  
**DELLA PROVINCIA DI VITERBO**

**CODICE ETICO**

**INDICE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Definizioni

**TITOLO II – NORME DI CONDOTTA**

Art. 3 – Principi generali

Art. 4 - Uguaglianza

Art. 5 - Comunicazione

Art. 6 - Responsabilità

Art. 7 - Correttezza

Art. 8 – Conflitto di interesse

Art. 9 - Riservatezza

Art. 10 - Linguaggio

Art. 11 - Competenza

Art. 12 - Serietà

Art. 13 - Efficienza

**TITOLO III – COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE**

Art. 14 – Principi generali

Art. 15 – Tutela della concorrenza

Art. 16 - Pubblicità

Art. 17 – Promozione dei servizi del mediatore

Art. 18 – Rapporti con i mediatori

Art. 19 – Rapporti con istituzioni e pubblici funzionari

Art. 20 – Equità e uguaglianza

Art. 21 – Diligenza

Art. 22 – Regalie e omaggi

Art. 23 - Pagamenti

Art. 24 – Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico

**TITOLO IV – INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE –  
IMPARZIALITA' E NEUTRALITA'**

Art. 25 – Indipendenza e ricusazione del mediatore

Art. 26 – Imparzialità e neutralità

**TITOLO V – L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE  
DELLA CONTROVERSIA**

Art. 27 – Procedura

Art. 28 – Correttezza del procedimento

Art. 29 – Fine del procedimento

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – PREMESSE**

---

L'Organismo di Conciliazione del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Viterbo, con sede in Viterbo, Via Luigi Galvani n. 10, costituito in data 12 maggio 2011 ed iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 531, consapevole di essere stabilmente destinato all'erogazione del servizio si impegna a svolgere tale attività nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori, stabilisce una serie di principi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo hanno spontaneamente aderito e si sono espressamente impegnati ad osservare sotto la propria responsabilità.

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

---

**MEDIAZIONE:** attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

**MEDIATORE:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, su incarico dell'organismo svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

**PARTI:** sono i soggetti privati o con personalità giuridica che si rivolgono all'ente perché amministrino il procedimento di mediazione in relazione ad una specifica controversia;

**CONSULENTI TECNICI O ESPERTI DEL MEDIATORE:** sono coloro che su nomina dell'organismo e su richiesta del mediatore lo supportano per particolari problematiche.

**CONSULENTI DELLE PARTI:** sono coloro che assistono le parti nella mediazione.

**DESTINATARI:** sono tutti coloro che direttamente o indirettamente in qualsiasi forma collaborano con l'organismo nello svolgimento della propria attività.

## **TITOLO II – NORME DI CONDOTTA**

### **ART. 3 – PRINCIPI GENERALI**

---

L'organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari (mediatori, parti, consulenti, collaboratori);

- concorrenza leale ed impegno di informazione trasparente nel rispetto degli obblighi di riservatezza;

- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo secondo quanto stabilito dalle norme in materia a mezzo di appositi Corsi e Seminari nonché diffusione di pubblicazioni in materia di mediazione civile e commerciale.

#### **ART. 4 - UGUAGLIANZA**

---

L'organismo di Conciliazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

L'Organismo di Conciliazione si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie a legge.

#### **ART. 5 – COMUNICAZIONE**

---

L'Organismo provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, esso provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell'effettiva osservanza;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che, di volta in volta, si manifestano.

#### **ART. 6 – RESPONSABILITA'**

---

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

#### **ART. 7 – CORRETTEZZA**

---

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla tutela dell'ente, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.

I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico.

Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio all'organismo o indebiti vantaggi per sé, per l'organismo o per terzi; ciascun destinatario altresì respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici.

#### **ART. 8 – CONFLITTO DI INTERESSE**

---

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali dell'Organismo.

I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli dell'Organismo (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dall'Organismo.

#### **ART. 9 – RISERVATEZZA**

---

L'Organismo e chiunque altro presti la propria opera e il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

Il mediatore ha anche l'obbligo di riservatezza nei confronti delle altre parti circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, a meno che la parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni ne dia consenso scritto.

Il mediatore è dispensato dal dovere di riservatezza nei seguenti casi:

- se le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- se la divulgazione è imposta dalla legge;
- se la conoscenza di circostanze, nell'ipotesi in cui sia tenuta riservata, comporta grave danno.

#### **ART. 10 – LINGUAGGIO**

---

L'Organismo di Conciliazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti.

#### **ART. 11 – COMPETENZA**

---

I mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Tutti i mediatori, adeguatamente formati secondo la normativa vigente, sono

tenuti ad aggiornarsi continuativamente sia con riguardo alle materie di propria competenza, sia relativamente alla teoria ed alla pratica della mediazione.

Il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

I mediatori sono soggetti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsto dal D.Lgs 149/2022.

Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso, o ha avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del codice di procedura civile.

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o riveste una carica.

Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

#### **ART. 12 – SERIETA'**

---

L'organismo si impegna:

- a) a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
- b) a svolgere l'attività di mediazione in modalità compatibile con l'attività istituzionale.

#### **ART. 13 – EFFICIENZA**

---

Ai fini dell'efficace svolgimento dell'attività di mediazione, l'organismo:

- a) indica agli Enti competenti le proprie fonti di finanziamento;
- b) stipula una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione di validità almeno annuale completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
- c) nomina un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;
- d) si impegna garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, ulteriore rispetto alla sede legale, se indicata nel regolamento;
- e) dimostra il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento attuativo del D.Lgs 149/2022;
- f) dimostra agli Enti Competenti la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alla segreteria o a funzioni amministrative;
- g) dimostra agli Enti competenti il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

h) dimostra agli Enti competenti la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;

i) dimostra agli Enti competenti le modalità della gestione contabile;

l) indica la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare, le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, al numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta il raggiungimento dell'accordo, tutti completi di data;

m) indica la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità di cui articolo 8-bis del decreto;

n) indica, quando l'organismo è articolazione di un ente o opera per conto di questo, il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'organismo e l'ente, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale;

o) indica il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;

p) deposita la dichiarazione di impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, al responsabile del registro e pubblica contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;

q) dimostra la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

## **TITOLO III – COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE**

### **ART. 14 – PRINCIPI GENERALI**

---

L'Organismo si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza nello svolgimento delle relazioni d'affari.

### **ART. 15 – TUTELA DELLA CONCORRENZA**

---

L'Organismo riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della mediazione.

Ciascun destinatario non pone in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra organismi di mediazione.

### **ART. 16 – PUBBLICITA'**

---

L'Organismo di Conciliazione si impegna a non effettuare pubblicità e comunicazione i cui contenuti siano ingannevoli e non veritieri, né a utilizzare forme e strumenti di persuasione di tipo scientifico o di altra natura.

Fermo restando quanto indicato al primo comma, per fornire una corretta informativa ad utenti che non conoscano la lingua italiana, l'Organismo di Conciliazione si impegna, ove ritenuto opportuno, a produrre materiale informativo avvalendosi di interpreti e/o mediatori linguistici.

Qualunque comunicazione rivolta all'esterno deve attenersi alla legge, al Codice etico, ai codici deontologici e comportamentali preposti a disciplinare le differenti attività professionali dei soggetti che intervengono nell'attività di mediazione e deve osservare rigorosamente il diritto alla riservatezza degli utenti e dei destinatari.

L'Organismo di Conciliazione si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori nonché a coloro con cui instaura, nell'esercizio della propria attività, rapporti di natura giuridica.

#### **ART. 17 – PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL MEDIATORE**

---

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

#### **ART. 18 – RAPPORTI CON I MEDIATORI**

---

La selezione dei mediatori e la determinazione delle condizioni d'iscrizione negli elenchi sono basate su una valutazione obiettiva della qualità professionale e della competenza tecnica.

#### **ART. 19 – RAPPORTI CON ISTITUZIONI E PUBBLICI FUNZIONARI**

---

I rapporti dell'organismo nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun membro del Consiglio Direttivo, dal Segretario e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente, e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

L'Organismo, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

#### **ART. 20 – EQUITA' E UGUAGLIANZA**

---

Nello svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di conciliazione, l'Organismo di Conciliazione si impegna ad essere indipendente e ad evitare condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

I mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo di Conciliazione si impegnano al loro volta ad essere imparziali, indipendenti e neutrali nei confronti delle parti e dei loro consulenti nell'esercizio delle rispettive attività. A tal fine si impegnano ad agire con lealtà e ad astenersi dal compimento di atti o da omissioni di natura discriminatoria ovvero dall'esercizio comunque di influenze a favore di una delle parti e dei loro consulenti.

#### **ART. 21 – DILIGENZA**

---

Nello svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di conciliazione, l'Organismo di Conciliazione, al pari dei suoi dipendenti, mediatori e collaboratori, si impegna a seguire i canoni di diligenza professionale.

L'Organismo di Conciliazione si avvale di mediatori provvisti di titoli abilitativi all'esercizio della mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia ed accreditati presso lo stesso.

I mediatori utilizzati per il servizio di conciliazione devono anche possedere requisiti di onorabilità.

#### **ART. 22 – REGALIE E OMAGGI**

---

L'Organismo di Conciliazione, i suoi dipendenti, collaboratori e mediatori nell'ambito dell'attività di mediazione rifiutano ogni e qualsiasi forma di regalia, beneficio, vantaggio, utilità od omaggio, a prescindere dalla finalità ovvero dall'importo.

L'Organismo di Conciliazione, i suoi dipendenti, collaboratori e mediatori, nell'ambito dell'attività di mediazione, non possono e non devono effettuare a chicchessia alcuna forma di regalia, beneficio, vantaggio, utilità od omaggio, e ciò a prescindere dalla finalità ovvero dall'importo.

#### **ART. 23 – PAGAMENTI**

---

Qualsiasi pagamento effettuato o ricevuto nell'ambito dell'attività di mediazione deve avere una forma che consenta di individuarne la causale; in tale prospettiva non sono ammessi versamenti in contanti o assegni.

#### **ART. 24 – EFFETTI DELLA VIOLAZIONE E DELLA INOSSERVANZA DEL CODICE ETICO**

---

La violazione o l'inosseranza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi e il pieno diritto dell'Organismo di Conciliazione a chiedere il risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

#### **TITOLO IV – INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE – IMPARZIALITA' E NEUTRALITA'**

#### **ART. 25 – INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE**

---

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione;



- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti; in ogni caso, il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 bis del D.M. 180/2010.

In particolare, il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione:

- 1) se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;
- 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori o consulenti delle stesse;
- 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti;
- 4) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 5) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

#### **ART. 26 – IMPARZIALITA' E NEUTRALITA'**

---

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione. Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra, il mediatore deve richiedere l'assistenza di un altro mediatore ovvero che venga sostituito. Salvo che le parti abbiano espressamente incaricato il mediatore di presentare una proposta conciliativa, egli non può determinare le loro scelte e far loro adottare una specifica soluzione, anche qualora la stessa fosse quella che, a suo modo di vedere, appare come la più ragionevole o la più equa.

### **TITOLO V – L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

#### **ART. 27 – PROCEDURA**

---

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di

Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

#### **ART. 28 – CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO**

---

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione, ovvero
- il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

#### **ART. 29 – FINE DEL PROCEDIMENTO**

---

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Allo stesso modo, il mediatore non è tenuto a esplicitare alle parti le motivazioni di una sua eventuale rinuncia all'incarico.